



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE N. 602 del 11 DIC. 2024

Oggetto: Esecuzione della sentenza n. 5690/2024 pubblicata in data 27.11.2024 emessa dal Tribunale di Catania – sezione V civile - nel giudizio iscritto al n. R.G. 8341/2023 promosso dalla sig.ra S.R. contro l'ARNAS Garibaldi – Rif. n. 81/2021

Proposta N° 78 del 11 DIC. 2024

SETTORE PROPONENTE
Servizio Legale e Contenzioso

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisa Landi

Il Dirigente Avvocato
Avv. Carmelo F. A. Ferrara

Registrazione Contabile

Budget Anno 2021 Conto 20202040100 Importo € 18.229,34 Aut. 111

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinardo**, ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

Premesso che, in data 17.05.2021, con nota acquisita al prot. gen. n. 9190 del 19.05.2021 è stato notificato all'Azienda ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Catania, promosso dalla sig.ra S.R. al fine di chiedere una Consulenza Tecnica Preventiva volta ad accertare i presunti danni subiti dalla stessa per *“la rottura dell'impianto -protesico fisso”* a seguito dell'intervento chirurgico eseguito in data 03.12.2018 presso il P.O. Garibaldi Nesima;

Che, con delibera n. 635 del 03.06.2021, è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Carmelo F.A. Ferrara – Dirigente Avvocato dell'Ente al fine di sostenere le ragioni difensive dell'ARNAS nel suddetto giudizio;

Che, nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., con ordinanza del 28.06.2021, il Giudice del Tribunale di Catania, ha disposto la nomina di un Collegio peritale composto dai dott.ri Angela Pennisi e il dott. Vincenzo Saita, al fine di accertare eventuali profili di responsabilità in capo ai sanitari dell'Azienda convenuta in giudizio, nonché quantificare gli eventuali danni subiti dalla paziente;

Che, a seguito della rinuncia al mandato del dott. Saita, il Giudice con successive ordinanze del 20.01.2022 e 12.12.2022 ha provveduto ad integrare il Collegio peritale nominando il dott. Alfio Alfonso Azzolina (specialista in Otorinolaringoiatria) e il Dott. Ignazio Marano (odontoiatra, Specialista in Odontostomatologia) quali consulenti tecnici d'ufficio;

Che, in data 14.02.2023, veniva depositata la bozza di Consulenza tecnica preventiva redatta dai suddetti CC.TT.UU., in seno alla quale i periti hanno ravvisato una responsabilità dei sanitari per *“errata manovra di estrazione del laringoscopio con movimento antero-posteriore che ha cagionato la rottura dei legamenti periodontali che uniscono la radice dentaria in più punti con l'osso alveolare, e di conseguenza la lussazione dentaria”* riconoscendo alla paziente *“un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50%, pari a giorni 20 (venti) e un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 25%, pari a ulteriori giorni 10 (dieci), necessari per le cure odontoiatriche. In tema di congruità di preventivo di spesa per il trattamento odontoiatrico, a parere degli scriventi, tale cifra appare compatibile e congrua con i trattamenti prestati che ammontano a € 15.000,00, come da preventivo in atti”*.

Che, conseguentemente, tenuto conto delle risultanze peritali, con note prot. gen. 9345 – 9346 -9348 - 9339 del 24.05.2023 l'Azienda ha dato comunicazione dell'avvio delle trattative a tutti i sanitari coinvolti, secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 24/2017;

Che, conseguentemente il sinistro è stato esaminato alla seduta CAVS (Comitato Aziendale di Valutazione dei sinistri) del 31.05.2023 all'esito della quale i Componenti, tenuto conto delle risultanze della CTU, nonché del parere reso dal medico legale nominato dal broker dell'Azienda, hanno proposto di avanzare un'offerta transattiva per la somma complessiva di euro 8.044,84, oltre alle spese di CTU;

Che, pertanto, l'Azienda con nota prot. gen. n. 12691 del 12.07.2023 ha avanzato una proposta di definizione transattiva del sinistro per l'importo a saldo e stralcio di € 8.044,84, comprensivo di spese legali e spese mediche, che tuttavia non è stata accettata da controparte;

Che, successivamente in data 28.07.2023, è stato notificato all'Azienda il ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c. promosso dalla stessa ricorrente sig.ra S.R. dinnanzi al Tribunale civile di Catania, al fine di chiedere l'accertamento nel merito di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla paziente a seguito *“di manovra errata durante l'introduzione/estrazione del laringoscopio”* eseguita durante l'intervento chirurgico del 03.12.2018 che ha cagionato la rottura di impianto protesico fisso;

Che, l'Azienda con note prot. gen. n. 14393 -14394 e 14395 del 10.08.2023 ha inviato comunicazione cautelativa ai sanitari coinvolti nel sinistro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 24/2017;

Che, conseguentemente, l'Azienda si è costituita anche nel giudizio di merito depositando comparsa di costituzione e risposta in seno alla quale ha chiesto al Tribunale adito il rigetto delle domande *ex adverso* avanzate, giacchè infondate in fatto e in diritto, per i motivi ivi indicati;

Che, nell'ambito del suddetto giudizio di merito, ha spiegato intervento volontario principale autonomo ex art. 105, comma 1 c.p.c. uno dei sanitari coinvolti, dott.ssa B.S., depositando comparsa di intervento in seno alla quale ha chiesto *“che venga accertata e dichiarata, la totale estraneità della dott.ssa B.S. rispetto all'evento lesivo lamentato dalla ricorrente”*;

Che, i periti nominati dal Tribunale nell'ambito del procedimento per ATP hanno depositato la Consulenza tecnica definitiva, in seno alla quale, nel riscontrare i rilievi critici mossi dai consulenti di parte dell'Azienda, hanno ribadito quanto già affermato nella precedente bozza di relazione, ed in particolare che, *“la Sig.ra S. è stata vittima di una manovra errata durante l'introduzione/estrazione del laringoscopio e che se fosse stata gestita correttamente in corso di anamnesi (negligenza), i sanitari avrebbero potuto mettere in opera degli accorgimenti più consoni e soprattutto agire con maggiore prudenza onde evitare eventuali complicanze”*;

Che, il giudizio è stato, pertanto, definito con sentenza n. 5690/2024 pubblicata in data 27.11.2024 con la quale, il Tribunale civile di Catania, definitivamente pronunciandosi nella causa iscritta al n. R.G. 8341/2023, ritenendo condivisibili le conclusioni cui sono giunti i periti, ha così statuito: *“ 1) dichiara la responsabilità della struttura sanitaria ARNAS Garibaldi nella causazione del sinistro occorso a R.S. e, per l'effetto, condanna l'ARNAS Garibaldi a pagare, in favore di R.S., le somme di € 541,34 (cinquecentoquarantuno/34) euro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) euro, come risarcimento del danno patrimoniale, oltre gli accessori di cui in motivazione; 2) dichiara l'estraneità di B.S. al sinistro per cui è causa; 3) condanna l'ARNAS Garibaldi alla rifusione di spese e compensi difensivi in favore di R.S., che liquida complessivamente – sia per la fase di ATP che la presente - in € 5.000 (cinquemila/00) euro per compensi, € 548.00 per spese, € 3660.00 per rimborso compensi ctu fase ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; 4) compensa integralmente le spese tra parte interveniente e le altre parti”*;

Che, in data 29.11.2024 il legale di controparte con nota acquisita al prot. gen. n. 22130 del 03.12.2024 ha notificato all'Azienda la sentenza n. 5690/2024 emessa dal Tribunale civile di Catania e pubblicata in data 27.11.2024, ai fini esecutivi;

Che, pertanto, stante la soccombenza in giudizio, l'Azienda con nota prot. gen. n. 22218 del 04.12.2024 ha comunicato al legale di controparte la volontà dell'Ente di dare spontanea esecuzione alla sopra indicata sentenza n. 5690/2024 resa dal Tribunale di Catania, chiedendo contestualmente la trasmissione di un prospetto analitico dei conteggi delle somme da corrispondere in virtù del dispositivo della sentenza;

Che, con nota pec del 06.12.2024, il legale di controparte, Avv. Santa Spampinato, ha trasmesso il conteggio delle somme dovute in virtù della sentenza n. 5690/2024 resa dal Tribunale di Catania pubblicata in data 27.11.2024, per il complessivo importo di € 18.229,34 (di cui € 5.980,00 a titolo di spese legali inclusi accessori di legge; € 548,00 per spese esenti; € 3.660,00 a titolo di rimborso spese CTU fase ATP; € 541,34 per risarcimento danno non patrimoniale, € 7.500,00 a titolo di risarcimento danno patrimoniale);

Che, al fine di evitare ulteriori aggravii economici, tenuto conto dell'avvenuta notifica della sentenza ai fini esecutivi nei confronti dell'Azienda, è opportuno e necessario dare pronta e tempestiva esecuzione alla sentenza n. 5690/2024 resa dal Tribunale civile di Catania nel giudizio iscritto al n. R.G. 8341/2023 e pubblicata in data 27.11.2024;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della sentenza n. 5690/2024 resa dal Tribunale di Catania – sezione V civile - nel giudizio n. R.G. 8341/2023 e, per l'effetto, provvedere all'esecuzione spontanea corrispondendo l'importo complessivo di € 18.229,34 (di cui € 548,00 per spese esenti; € 3.660,00 a titolo di rimborso spese CTU fase ATP; € 541,34 per risarcimento danno non patrimoniale, € 7.500,00 a titolo di risarcimento danno patrimoniale; € 5.980,00 a titolo di spese legali inclusi accessori di legge);

Ritenuto di fare riserva di provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 5690/2024 del 27.11.2024 emessa dal Tribunale di Catania – sezione V civile - nel giudizio n. R.G. 8341/2023 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la spesa complessiva di € 18.229,34 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non per il sinistro occorso alla sig.ra S.R., incluse spese legali e accessori di legge, da prelevarsi sullo CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2021;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere prontamente al pagamento dell'importo complessivo di € 18.229,34 dovuto in virtù della sentenza n. 5690/2024 del Tribunale civile di Catania, come di seguito indicato:

- € 12.249,34 in favore della sig.ra S.R. (di cui € 548,00 per spese esenti; € 3.660,00 a titolo di rimborso spese CTU fase ATP; € 541,34 per risarcimento danno non patrimoniale, € 7.500,00

a titolo di risarcimento danno patrimoniale) alle coordinate bancarie indicate dal suo difensore con nota pec del 06.12.2024;

- € 5.980,00 inclusi accessori di legge, in favore dell'Avv. distrattario Santa Spampinato (di cui € 5.000,00 per compensi professionali; € 750,00 per spese generali al 15%; € 230,00 per c.p.a. al 4%), giusta fattura elettronica n. 5 dell'08.12.2024, da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dallo stesso difensore con pec del 06.12.2024;

Ritenuto di dare mandato al Servizio Legale di trasmettere alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana tutti gli atti relativi al suindicato contenzioso, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva dell'Assessorato della Salute – Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica – prot. n. 62338 del 04.12.2023, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica degli eventuali profili di responsabilità contabile per danno erariale rimessi al suo sindacato in capo al personale sanitario coinvolto;

Preso atto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, circa modalità e limitazioni della pubblicità di atti delle Pubbliche Amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali;

Ritenuto di dover conseguentemente tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione;

Ravvisata, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto anche al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dall'avvio di azioni esecutive;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto della sentenza n. 5690/2024 resa dal Tribunale di Catania – sezione V civile - nel giudizio n. R.G. 8341/2023 e, per l'effetto, provvedere all'esecuzione spontanea corrispondendo l'importo complessivo di € 18.229,34 (di cui € 548,00 per spese esenti; € 3.660,00 a titolo di rimborso spese CTU fase ATP; € 541,34 per risarcimento danno non patrimoniale, € 7.500,00 a titolo di risarcimento danno patrimoniale; € 5.980,00 a titolo di spese legali inclusi accessori di legge);

Fare riserva di provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 5690/2024 del 27.11.2024 emessa dal Tribunale di Catania – sezione V civile - nel giudizio n. R.G. 8341/2023 allorquando l’Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell’imposta;

Autorizzare la spesa complessiva di € 18.229,34 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, incluse spese legali e accessori di legge, per il sinistro occorso alla sig.ra S.R., da prelevarsi sullo CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2021;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere prontamente al pagamento dell’importo complessivo di € 18.229,34 dovuto in virtù della sentenza n. 5690/2024 del Tribunale civile di Catania, come di seguito indicato:

- € 12.249,34 in favore della sig.ra S.R. (di cui € 548,00 per spese esenti; € 3.660,00 a titolo di rimborso spese CTU fase ATP; € 541,34 per risarcimento danno non patrimoniale, € 7.500,00 a titolo di risarcimento danno patrimoniale) alle coordinate bancarie indicate dal suo difensore con nota pec del 06.12.2024;
- € 5.980,00 inclusi accessori di legge, in favore dell’Avv. distrattario Santa Spampinato (di cui € 5.000,00 per compensi professionali; € 750,00 per spese generali al 15%; € 230,00 per c.p.a. al 4%), giusta fattura elettronica n. 5 dell’08.12.2024, da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dallo stesso difensore con pec del 06.12.2024;

Dare mandato al Servizio Legale di trasmettere alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana tutti gli atti relativi al suindicato contenzioso, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva dell’Assessorato della Salute – Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica – prot. n. 62338 del 04.12.2023, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica degli eventuali profili di responsabilità contabile per danno erariale rimessi al suo sindacato in capo al personale sanitario coinvolto;

Tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l’identificazione;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l’obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto al fine di evitare aggravii di spesa derivanti da un’eventuale azione esecutiva.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- Sentenza n. 5690/2024 resa dal Tribunale civile di Catania – sez. V civile pubblicata in data 27.11.2024;
- Nota pec del 29.11.2024 acquisita al prot. gen. n. 22130 del 03.12.2024;
- Nota prot. gen. n. 22218 del 04.12.2024;
- Nota pec del 06.12.2024;

Il Responsabile Servizio Legale e Contenzioso
Dirigente Avvocato Carmelo Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:

Prendere atto della sentenza n. 5690/2024 resa dal Tribunale di Catania – sezione V civile - nel giudizio n. R.G. 8341/2023 e, per l'effetto, provvedere all'esecuzione spontanea corrispondendo l'importo complessivo di € 18.229,34 (di cui € 548,00 per spese esenti; € 3.660,00 a titolo di rimborso spese CTU fase ATP; € 541,34 per risarcimento danno non patrimoniale, € 7.500,00 a titolo di risarcimento danno patrimoniale; € 5.980,00 a titolo di spese legali inclusi accessori di legge);

Fare riserva provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 5690/2024 del 27.11.2024 emessa dal Tribunale di Catania – sezione V civile - nel giudizio n. R.G. 8341/2023 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Autorizzare la spesa complessiva di € 18.229,34 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, per il sinistro occorso alla sig.ra S.R., incluse spese legali e accessori di legge, da prelevarsi sullo CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2021;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere prontamente al pagamento dell'importo complessivo di € 18.229,34 dovuto in virtù della sentenza n. 5690/2024 del Tribunale civile di Catania, come di seguito indicato:

- € 12.249,34 in favore della sig.ra S.R. (di cui € 548,00 per spese esenti; € 3.660,00 a titolo di rimborso spese CTU fase ATP; € 541,34 per risarcimento danno non patrimoniale, € 7.500,00 a titolo di risarcimento danno patrimoniale) alle coordinate bancarie indicate dal suo difensore con nota pec del 06.12.2024;
- € 5.980,00 inclusi accessori di legge, in favore dell'Avv. distrattario Santa Spampinato (di cui € 5.000,00 per compensi professionali; € 750,00 per spese generali al 15%; € 230,00 per c.p.a. al 4%), giusta fattura elettronica n. 5 dell'08.12.2024, da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dallo stesso difensore con pec del 06.12.2024;

Dare mandato al Servizio Legale di trasmettere alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana tutti gli atti relativi al suindicato contenzioso, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva dell'Assessorato della Salute – Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica – prot. n. 62338 del 04.12.2023, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla

stessa la verifica degli eventuali profili di responsabilità contabile per danno erariale rimessi al suo sindacato in capo al personale sanitario coinvolto;

Tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto al fine di evitare aggravii di spesa derivanti da un'eventuale azione esecutiva.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- Sentenza n. 5690/2024 resa dal Tribunale civile di Catania – sez. V civile pubblicata in data 27.11.2024;
- Nota pec del 29.11.2024 acquisita al prot. gen. n. 22130 del 03.12.2024;
- Nota prot. gen. n. 22218 del 04.12.2024;
- Nota pec del 06.12.2024.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Mauro Sapienza)



Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario

Dott.ssa Antonella Ciarro



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla
pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito
dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
